COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 213 def.

Bruxelles, 17 maggio 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento del Consiglio n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, EURATOM relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(Presentata dalla Commissione)

Proposta di regolamento
che modifica il regolamento del Consiglio di n. 1552/89
recante applicazione della decisione 88/376/CEE

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi stabilisce all'articolo 10 che "il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche, nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, sono effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto".

Conformemente a quest'articolo ed agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, le autorità competenti degli Stati membri devono pagare questi aiuti in novembre e in dicembre e la Commissione deve dunque rimborsare gli Stati membri nel gennaio e nel febbraio successivi.

A partire dal 1994, queste nuove misure modificheranno sostanzialmente l'attuale profilo delle spese della sezione "garanzia" del FEAOG poiché, una volta interamente applicate, significherà che il 40% - 50% dei pagamenti annuali effettuati a questo titolo dalla Commissione sarà concentrato nei primi due mesi dell'anno. Questo importo supererà ampiamente quello delle disponibilità di tesoreria della Commissione a tale epoca dell'anno.

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 autorizza la Commissione ad invitare gli Stati membri, se necessario, ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse proprie diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare. Tuttavia, il gettito di quest'iscrizione, attualmente pari a circa 1 250 milioni di ECU, non sarebbe ancora sufficiente a coprire il fabbisogno.

La Commissione deve dunque essere autorizzata a invitare gli Stati membri, per le esigenze specifiche della sezione "garanzia" del FEAOG, ad iscrivere nel conto della Commissione un anticipo pari ad uno o due dodicesimi di IVA e di risorse proprie basate sul PNL.

La proposta di modifica riguarda l'articolo 10 del regolamento n. 1552/89, nel quale occorre aggiungere dopo il primo comma del paragrafo 3, un nuovo comma contenente le disposizioni necessarie.

Proposta di regolamento
che modifica il regolamento del Consiglio di n. 1552/89
recante applicazione della decisione 88/376/CEE, EURATOM
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, EURATOM del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,(2)

visto il parere del Parlamento europeo,(3)

visto il parere della Corte dei conti,(4)

considerando che il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento n. 1765/92 è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio; considerando che la Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento;

considerando che devono essere completate le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, EURATOM, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, è modificato come segue:

Articolo 10

Dopo il primo comma del paragrafo 3 è inserito il seguente comma:

"Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese a titolo della sezione "garanzia" del FEAOG, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi l'iscrizione di un dodicesimo

(1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.
(2) GU C del
(3) GU C del
(4) GU C del

degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria del FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), [per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza].
Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[Esso è applicabile a decorrere dall'1 novembre 1993]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

4

ISSN 0254-1505

COM(93) 213 def.

DOCUMENTI

IT **01**

N. di catalogo : CB-CO-93-240-IT-C

ISBN 92-77-55811-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo